



ECONOMIA

■ Rubrica a cura di Filippo Pizzolato e Rocco Artifoni

8

La Costituzione dedica ai “rapporti economici” il titolo III della parte I, che si riferisce ai “diritti e doveri dei cittadini”. L'economia non è considerata un'attività autonoma e separata, ma viene interpretata come “relazione” tra le persone e inquadrata in una precisa prospettiva: il lavoro, su cui si fonda la Repubblica (art. 1), diritto/dovere fondamentale (art. 4). Infatti, il titolo sui “rapporti economici” inizia così: “La Repubblica tutela il lavoro” (art. 35). E subito dopo prosegue: “cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori”, “promuove e favorisce gli accordi per affermare e regolare i diritti al lavoro”, “riconosce la libertà di emigrazione e tutela il lavoro italiano all'estero”. I costituenti sapevano bene che molti italiani erano stati costretti ad emigrare e che non sempre all'estero avevano trovato un lavoro con adeguate tutele. Purtroppo, quando nei decenni successivi molti stranieri sono venuti in Italia per cercare lavoro, il nostro Paese non ha applicato a questi immigrati le garanzie che avevamo auspicato per i nostri emigranti.

La Costituzione stabilisce sul diritto al lavoro alcuni principi di riferimento: “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (art. 36). Per la donna lavoratrice “le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare”; “la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro” (art. 37); ai lavoratori devono essere “assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”; “gli inabili hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale” (art. 38). È evidente come i costituenti abbiano scritto queste parole per un fine molto preciso: mettere la persona prima di tutto, circondata di particolari tutele, particolarmente forti per chi si trova in condizioni di maggiore fragilità. Tanto per fare un esempio: bisogna “assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione” (art. 37). Da notare come le prescrizioni sulle tutele sociali siano strettamente intrecciate con quelle sui diritti al lavoro.

A questo punto la Costituzione sancisce altri due diritti: la libertà di organizzazione sindacale (art. 39) e il diritto di sciopero (art. 40). Di seguito si dice che “l'iniziativa economica privata è libera” (art. 41) e che “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge” (art. 42). Ad entrambe le libertà economiche (iniziativa e proprietà) la Costituzione pone un orizzonte finalisti-

co molto forte: la funzione sociale. Infatti, l'iniziativa dei privati “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. E la proprietà privata “può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”. Nella logica costituzionale il bene comune viene sempre prima dell'interesse individuale e della proprietà privata. Anzi, a quest'ultima sono posti “limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”. Queste restrizioni delle possibilità dei singoli individui si spiegano e si giustificano nella prospettiva indicata chiaramente nell'art. 3: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza

dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. In questa visione del “preminente interesse generale” (art. 43) si possono comprendere ad esempio le scelte “a favore delle zone montane” (art. 44) e il particola-

re riconoscimento della “cooperazione sociale” e “dell'artigianato” (art. 45). Per la Costituzione nei “rapporti economici” deve essere sostenuto anzitutto chi ne ha più bisogno. Il mercato non è infatti naturalmente un luogo di libertà e di eguaglianza, poiché anzi vi si cristallizzano posizioni di potere privato che riducono in stato di soggezione altre sfere di libertà (lavoratori, consumatori, piccole imprese, ecc...). Non solo: tutti devono avere la possibilità di “svolgere un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4), a tal punto che la “Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende” (art. 46).

Anche sulle banche e sulla finanza la Costituzione non è neutrale. “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio” e “controlla l'esercizio del credito” (art. 47). Alcune recenti vicende finanziarie si sono rivelate in contrasto con questa impostazione costituzionale. Più che incoraggiare il risparmio si è alimentato il debito. Ma di tutto ciò non possiamo certamente attribuire “colpe” alla Costituzione. Al contrario, se ci fossimo attenuti ai principi e alle prescrizioni costituzionali anche in campo economico avremmo evitato molti danni. Come ha scritto don Giuseppe Dossetti la Costituzione “sarà presidio sicuro, nel vostro futuro, contro ogni inganno e contro ogni asservimento”. Alla classe politica il compito di ascoltare queste sagge parole.

